

ALLEGATI AL REGOLAMENTO N. 35 DEL 7/2/2017 CONCERNENTE L'AGGIUSTAMENTO PER LA CAPACITA' DI ASSORBIMENTO DELLE PERDITE DELLE RISERVE TECNICHE E DELLE IMPOSTE DIFFERITE NELLA DETERMINAZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITÀ CALCOLATO CON LA FORMULA STANDARD DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA), CAPO IV-BIS (REQUISITO PATRIMONIALI DI SOLVIBILITÀ) SEZIONE II (FORMULA STANDARD), ARTICOLO 45-UNDECIES, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – DECRETO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUI REQUISITI FINANZIARI DEL REGIME SOLVENCY II (REQUISITI DI 1° PILASTRO).

Allegato 1

Informativa all'IVASS sull'aggiustamento per la capacità di assorbimento delle imposte differite, utilizzato nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di cui all'articolo 18 del Regolamento.

- A. Informativa sulla LAC DT da riportare nella relazione di cui all'articolo 304, comma 1, lettera b) degli Atti delegati, sezione "E.2 Requisito patrimoniale di solvibilità e requisito patrimoniale minimo".**

Nella relazione periodica all'IVASS di cui all'articolo 304, comma 1), lettera b) degli Atti delegati, l'impresa fornisce descrizioni sintetiche inerenti ai punti di seguito menzionati. Detta informativa è resa in 3 pagine al massimo.

1. Metodologia di calcolo delle nDTA

- a) *In caso di determinazione delle imposte differite nozionali (nDTA) con l'approccio analitico:*
- Descrizione delle aliquote fiscali applicate e del meccanismo di imputazione della perdita di cui all'art 207 degli Atti delegati;
- b) *In caso di applicazione dell'aliquota media:*
- Descrizione delle modalità di identificazione della/e aliquota/e medie/a
 - Descrizione delle verifiche operate per valutare l'eventuale errore derivante dall'approccio di utilizzo della/e aliquota/e media/e e delle soluzioni adottate per minimizzare detto errore.

2. Ammissibilità delle nDTA per compensazioni riferibili all'impresa

- a) *Ammissibilità delle nDTA derivante da imposte differite passive presenti nello stato patrimoniale di solvibilità prima dell'applicazione dello scenario di perdita di cui all'art. 207 degli Atti delegati (DTL nette):*
- Rilevazione delle DTL ed eventuale utilizzo per la compensazione di eventuali DTA nello stato patrimoniale di solvibilità prima dell'applicazione dello scenario di perdita di cui all'articolo 207 degli Atti delegati (cd ante stress);
 - Valutazioni delle DTL nette utilizzate a compensazione delle nDTA (post stress);

b) *Ammissibilità delle nDTA derivante da proiezioni di redditi imponibili futuri dell'impresa:*

- Descrizione delle ipotesi sull'evoluzione dell'attività dell'impresa successiva al verificarsi dello scenario di perdita di cui all'articolo 207 degli Atti delegati e confronto con le ipotesi ante stress;
- Descrizione delle *management actions* considerate successivamente al verificarsi dello scenario di perdita di cui all'articolo 207 degli Atti delegati;
- Descrizione delle ipotesi prudenti sottostanti la definizione degli scenari di recupero di mercato nell'ipotesi che si sia verificato lo scenario di perdita di cui all'articolo 207 degli Atti delegati;
- Descrizione delle ipotesi sottostanti la definizione delle stime relative al *New Business* nell'ipotesi che si sia verificato lo scenario di perdita di cui all'articolo 207 degli Atti delegati;
- Illustrazione delle modalità di verifica del rispetto dell'articolo 16 (Divieto di doppio computo);
- In caso di utilizzo della deroga di cui all'articolo 13, comma 5, descrizione delle ipotesi adottate, delle annesse giustificazioni e del relativo impatto sul calcolo dell'aggiustamento LAC DT.

3. Ammissibilità delle nDTA per effetto di redditi futuri derivanti da accordi di consolidamento fiscale (da redigere da parte delle imprese che abbiano fatto uso della deroga di cui all'articolo 15 del Regolamento).

- Principali caratteristiche dell'accordo di consolidato fiscale (soggetti inclusi, durata residua, formazione del reddito complessivo globale, etc.)
- Sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 15 del Regolamento, con particolare riguardo a:
 - Descrizione delle ipotesi di stress applicate alle imprese aderenti al consolidato fiscale nazionale;
 - Descrizione degli effetti per le imprese aderenti al consolidato fiscale delle ipotesi prudenti sottostanti la definizione degli scenari di recupero di mercato nell'orizzonte temporale post-stress;
- Descrizione dell'impatto dell'utilizzo della deroga di cui all'articolo 15 sul calcolo dell'aggiustamento LAC DT ;
- Illustrazione delle modalità di verifica del rispetto dell'articolo 16 (Divieto di doppio computo);

B. Dati aggiuntivi sulla LAC DT da trasmettere annualmente all'IVASS

Ad integrazione dei dati dei modelli quantitativi, come definiti nel Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2050 della Commissione del 2 dicembre 2015, l'impresa annualmente trasmette all'IVASS anche i dati di seguito indicati riferiti al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità:

1. Importo delle imposte differite figurante nello stato patrimoniale di solvibilità (cd DTA) ammissibile per compensazioni derivanti da imposte differite passive;
2. Importo delle DTA ammissibile per compensazioni derivanti da probabili imposte derivanti da redditi imponibili futuri valutati ante stress;
3. Importo delle nDTA utilizzato nel calcolo della LAC DT;

4. Indicazione sull'utilizzo di una o più aliquote fiscali medie per la determinazione delle nDTA;
5. Importo della LAC DT ammissibile per compensazioni derivanti da DTL nette rilevate nello stato patrimoniale di solvibilità ante stress;
6. Importo della LAC DT ammissibile per compensazioni derivanti da probabili imposte da redditi imponibili futuri valutati post stress, individuati ai sensi dell'articolo 13, comma 4;
7. Importo della LAC DT ammissibile per compensazioni derivanti da probabili imposte da redditi imponibili futuri valutati post stress, individuati ai sensi dell'articolo 13, comma 5;
8. Importo della LAC DT ammissibile per effetti derivanti da un accordo di consolidamento fiscale nazionale.

Allegato 2

Calcolo del *netBSCR* di cui all'articolo 20 del Regolamento

Per il calcolo dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche a livello di gruppo, l'ultima società controllante italiana considera, a livello di sottomodulo, la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche di ciascuna impresa inclusa nell'area di consolidamento ai sensi dell'articolo 335, paragrafo 1, lettere a), b) e c), degli Atti delegati, calcolata sulla base dello scenario rilevante per il gruppo ai sensi dell'articolo 21 del presente Regolamento.

Il valore del *netBSCR* del gruppo di cui all'articolo 206, paragrafo 1 degli Atti delegati, si ottiene applicando, a livello sub-modulare, la seguente formula.

$$\begin{aligned}
 netSCR_{sub-module}^{group} &= grossSCR_{sub-module}^{group} + \\
 &- \sum_{solo} \alpha^{solo} \left(grossSCR_{sub-module}^{solo} - netSCR_{sub-module}^{solo} \right) \bullet \min \left(1; \frac{riserveFDB^{solo}}{grossSCR^{solo} - netSCR^{solo}} \right)
 \end{aligned}$$

dove:

α^{solo} rappresenta la percentuale di consolidamento utilizzata per la costituzione dei conti consolidati;

$riserve\ FDB^{solo}$ rappresenta l'importo complessivo delle riserve FDB a livello di singola impresa, aggiustato per eventuali operazioni infragruppo, ai sensi dell'articolo 339, paragrafo 2, degli Atti delegati;

$netSCR_{sub-module}^{solo}$ rappresenta il requisito patrimoniale di solvibilità netto di un sotto-modulo, a livello di singola impresa, determinato sulla base dello scenario rilevante, di cui all'articolo 21;

$grossSCR_{sub-module}^{solo}$ rappresenta il requisito patrimoniale di solvibilità lordo di un sotto-modulo, determinato a livello di singola impresa, determinato sulla base dello scenario rilevante di cui all'articolo 21;

$netSCR^{solo}$ rappresenta il requisito patrimoniale di solvibilità netto, determinato a livello di singola impresa, ottenuto come aggregazione dei $netSCR_{sub-module}^{solo}$ di detta impresa. L'aggregazione è attuata con l'uso delle pertinenti matrici di correlazione della formula standard o con l'uso di un modello interno autorizzato dall'IVASS.

$grossSCR^{solo}$ rappresenta il requisito patrimoniale di solvibilità lordo, determinato a livello di singola impresa, ottenuto come aggregazione dei $grossSCR_{sub-module}^{solo}$ di detta impresa. L'aggregazione è attuata con l'uso delle pertinenti matrici di correlazione della formula standard o con l'uso del modello interno autorizzato dall'IVASS.

h) \sum_{Solo} rappresenta la somma di addendi calcolati in relazione a ciascuna delle imprese incluse nell'area di consolidamento.

Allegato 3

Calcolo dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche a livello di gruppo di cui all'articolo 23 del Regolamento

Il metodo alternativo di determinazione dell'aggiustamento della capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche a livello di gruppo, di cui all'articolo 23 del Regolamento, è calcolato come somma, aggiustata, degli aggiustamenti per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche calcolati a livello individuale proporzionalmente ridotti per tenere conto de:

- il riconoscimento degli effetti di diversificazione a livello di gruppo, posto che l'SCR a livello di gruppo è inferiore alla somma degli SCR delle singole imprese
- la quota proporzionale utilizzata per la determinazione dei dati consolidati, riferita a ciascuna delle singole imprese

L'ultima società controllante italiana per calcolare detto aggiustamento applica la seguente formula:

$$Adj_{TP}^{group} = \frac{SCR^{diversified*}}{\sum_{solo} \alpha^{solo} SCR^{solo*}} \cdot \sum_{solo} \alpha^{solo} \cdot Adj_{TP}^{solo}$$

dove:

Adj_{TP}^{solo} è l'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche di ciascuna impresa di assicurazione e di riassicurazione che rientra nell'area di consolidamento ai sensi dell'articolo 335, paragrafo 1, lettere a), b) e c), degli Atti delegati;
 α^{solo} rappresenta la percentuale utilizzata per la costituzione dei conti consolidati;

il rapporto $(SCR^{diversified*}) / \sum_{solo} (\alpha^{solo} SCR^{solo*})$ rappresenta l'aggiustamento proporzionale a causa degli effetti di diversificazione a livello di gruppo. In particolare il numeratore $SCR^{diversified*}$ è il requisito patrimoniale di solvibilità calcolato sulla base dei dati consolidati a norma dell'articolo 336, lettera a), degli Atti delegati, ma al lordo dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite; il denominatore SCR^{solo*} è il requisito patrimoniale di solvibilità al lordo dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite di ogni impresa di assicurazione e di riassicurazione inclusa nell'area di consolidamento.

Allegato 4

Calcolo dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite a livello di gruppo di cui all' articolo 25 del Regolamento

L'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite a livello di gruppo, di cui all'articolo 25 del Regolamento, si calcola come somma, aggiustata, degli aggiustamenti individuali, proporzionalmente ridotti per tenere conto de:

- a) il riconoscimento degli effetti di diversificazione a livello di gruppo, posto che l'SCR a livello di gruppo è inferiore alla somma degli SCR delle singole imprese;
- b) la quota proporzionale utilizzata per la determinazione dei dati consolidati, riferita a ciascuna delle singole imprese.

L'ultima società controllante italiana per calcolare detto aggiustamento applica la seguente formula:

$$Adj_{DT}^{group} = \frac{SCR^{diversified**}}{\sum_{solo} \alpha^{solo} SCR^{solo**}} \cdot \sum_{solo} \alpha^{solo} \cdot Adj_{DT}^{solo}$$

dove:

α^{solo} rappresenta la percentuale utilizzata per la costituzione dei conti consolidati;

Adj_{DT}^{solo} è l'aggiustamento a livello di singola impresa per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite di ciascuna impresa inclusa nell'area di consolidamento;

SCR^{solo**} è il requisito patrimoniale di solvibilità al netto dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e al lordo dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite di ogni impresa inclusa nell'area di consolidamento;

$SCR^{diversified**}$ è il requisito patrimoniale di solvibilità calcolato sulla base dei dati consolidati, ai sensi dell'articolo 336, lettera a), degli Atti delegate, al netto dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e al lordo dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite.